



Rapporto di base sulle materie prime

Terzo resoconto sull'attuazione delle raccomandazioni

2 dicembre 2016

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Mandato.....	3
1.2	Situazione attuale e progressi compiuti.....	3
2	Attuazione delle raccomandazioni	5
2.1	Attrattività della piazza	5
	Raccomandazioni 1 e 2	5
2.2	Trasparenza	6
	Raccomandazione 3	6
	Raccomandazione 4	7
	Raccomandazione 5	8
	Raccomandazione 6	9
	Raccomandazione 7	9
	Raccomandazione 8	10
	Raccomandazione 9	11
2.3	Responsabilità delle imprese e responsabilità dello Stato.....	12
	Raccomandazione 10	12
	Raccomandazione 11	13
	Raccomandazione 12	13
2.4	Politica dello sviluppo.....	14
	Raccomandazione 13	14
2.5	Convenzioni per evitare la doppia imposizione e prezzi di trasferimento.....	16
	Raccomandazione 14	16
2.6	Rischi per la reputazione	17
	Raccomandazione 15	17
2.7	Dialogo con attori esterni alla Confederazione e piattaforma interdipartimentale sulle materie prime	18
	Raccomandazioni 16 e 17	18

1 Introduzione

1.1 Mandato

Il 19 agosto 2015 il Consiglio federale ha approvato il secondo resoconto sull'attuazione delle raccomandazioni formulate nel rapporto di base del 27 marzo 2013¹ sulle materie prime. Soddisfatto dei progressi compiuti, il Consiglio federale ha ribadito la grande importanza che attribuisce al proseguimento dell'attuazione mirata delle raccomandazioni. Per questo motivo ha incaricato la piattaforma interdipartimentale sulle materie prime di elaborare un nuovo resoconto entro la fine del 2016.

Il presente resoconto, come il primo e il secondo, riepiloga lo stato di attuazione di ciascuna delle 17 raccomandazioni, illustrando inoltre le principali tappe realizzate e i traguardi raggiunti. L'accento è posto principalmente sugli sviluppi che hanno fatto seguito alla pubblicazione del 19 agosto 2015. Diverse misure sono integrate nei progetti in corso e riguardano anche altri settori oltre a quello delle materie prime.

La piattaforma interdipartimentale sulle materie prime, la cui direzione è assunta a turno dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) proseguirà il suo mandato. È infatti stata incaricata dal Consiglio federale di redigere entro il mese di novembre 2018 una valutazione della situazione del settore svizzero delle materie prime per stabilire in particolare se siano necessari interventi da parte delle autorità per quanto riguarda la competitività, l'integrità, l'ambiente o altri aspetti.

1.2 Situazione attuale e progressi compiuti


Il settore delle materie prime, e più in particolare il commercio delle materie prime, continua ad essere un ramo economico molto importante per la Svizzera. Lo confermano, tra l'altro, le entrate nette generate dal commercio di transito, che derivano prevalentemente dal commercio di materie prime. Queste entrate costituiscono un buon indicatore del peso economico del settore di attività delle materie prime (oltre al commercio, anche attività di logistica, finanziamento del commercio e controllo delle merci). La situazione congiunturale mondiale e, in particolare, la domanda estera di materie prime, che incide sui prezzi delle merci negoziate, è il principale motore della cifra d'affari del commercio di transito. Tra il 2014 e il 2015 le entrate derivanti dal commercio di transito sono leggermente diminuite e nel 2015, secondo il rilevamento della Banca nazionale svizzera (BNS), ammontavano a 24,84 miliardi di franchi (2014: 26,55 mia.).

Negli ultimi tre anni le entrate derivanti dal commercio di transito sono leggermente diminuite rispetto ai massimi livelli raggiunti tra il 2010 e il 2012, ma rappresentano comunque circa il 3,8 % del PIL svizzero (cfr. fig. 1). La figura 1 mostra anche che dal 2010 il commercio di transito supera le entrate da operazioni transfrontaliere su commissione e quelle da prestazioni di servizi ad opera delle banche in Svizzera.

¹ Cfr. comunicato stampa del 19 agosto 2015:

<https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-58384.html>.

Fig. 1: Entrate dal commercio di transito ed entrate da servizi finanziari forniti dalle banche verso l'estero, in % del PIL



Fonte: BNS, calcolo proprio

A livello internazionale, ad esempio nel quadro del G20² e nella stampa internazionale (cfr. raccomandazione 15), l'interesse per il tema delle materie prime è tendenzialmente diminuito, mentre a livello nazionale questo settore resta in primo piano, come denotano l'interesse mostrato dal Parlamento e dai media nonché le iniziative popolari lanciate su questo tema³.

Secondo il Consiglio federale, i lavori intrapresi vanno nella giusta direzione: tutela o miglioramento delle condizioni quadro e riduzione dei rischi esistenti, compresi quelli di reputazione, grazie tra l'altro a una maggiore trasparenza. Esso considera altresì opportuno che la Svizzera partecipi attivamente all'ulteriore elaborazione di standard multilaterali nel settore delle materie prime e che li metta in pratica, provvedendo però a coordinare le regolamentazioni in modo da non penalizzare le imprese svizzere rispetto alla concorrenza internazionale. A livello mondiale la Svizzera dovrà proseguire il proprio impegno a favore della parità di condizioni (*level playing field*), il che implica una concorrenza fiscale equa e un'attuazione coerente degli standard di regolamentazione.

Il presente rapporto mostra che dall'ultimo resoconto sono stati compiuti nuovi importanti progressi in materia di promozione della piazza economica, trasparenza, responsabilità delle aziende e dello Stato, politica di sviluppo, convenzioni per evitare la doppia imposizione, prezzi di trasferimento e rischi per la reputazione, e che si è potuto promuovere il dialogo sia con attori esterni alla Confederazione sia all'interno della piattaforma interdipartimentale sulle materie prime. Nel complesso si constata che molte misure sono state in buona parte attuate o che, in alcuni casi, le raccomandazioni sono state adempiute. Per altre raccomandazioni – per loro natura «permanenti» — il grado di attuazione è più difficilmente misurabile. Determi-

² Cfr. comunicato stampa sul vertice del G20 tenutosi dal 4 al 5 settembre 2016: http://www.g20.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html

³ Il 21 aprile 2015 è stata ad esempio avviata la raccolta di firme per l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» (cosiddetta «Iniziativa per multinazionali responsabili»), depositata il 10 ottobre 2016.

nati aspetti, ad esempio nel settore ambientale, dovranno ancora essere approfonditi in base ai progressi compiuti finora. Il Consiglio federale ha buoni motivi per ritenere che la maggior parte delle raccomandazioni potrà essere attuata nei prossimi due anni.

2 Attuazione delle raccomandazioni

2.1 Attrattività della piazza

Raccomandazioni 1 e 2

Raccomandazione 1: *La Svizzera deve continuare a creare condizioni quadro politiche, economiche e giuridiche attrattive e affidabili, che vadano a beneficio dell'intera piazza economica e di riflesso anche del settore delle materie prime. L'obiettivo è di conservare la posizione privilegiata della Svizzera quale piazza commerciale competitiva, trasparente e socialmente responsabile, assicurando a lungo termine i contributi irrinunciabili delle società di materie prime alla creazione di valore dell'intera economia. Nell'ambito del dialogo con l'UE sull'imposizione delle imprese occorre trovare una soluzione che consolidi la competitività fiscale della piazza imprenditoriale, mantenga in equilibrio i bilanci dei Cantoni e della Confederazione e aumenti al tempo stesso i consensi internazionali.*

Raccomandazione 2: *Per principio, la Svizzera deve attuare standard multilaterali nel settore delle materie prime. Nell'ambito dell'introduzione di regolamentazioni occorre prestare attenzione affinché siano coordinate a livello multilaterale, in modo da non creare condizioni quadro sfavorevoli per le imprese svizzere rispetto ad altre piazze economiche. A livello internazionale, la Svizzera deve impegnarsi sia nell'elaborazione sia nell'attuazione di standard che assicurino pari condizioni su scala mondiale (level playing field).*

Condizioni quadro generali

Il Consiglio federale si impegna in tutti i settori per favorire in Svizzera condizioni quadro attrattive e affidabili sul piano politico, economico e giuridico. A questo scopo, nel mese di giugno 2016 ha approvato la «Nuova politica di crescita 2016-2019»⁴, che comprende 14 misure volte a migliorare le condizioni quadro di una crescita economica sostenibile. In tale contesto rivestono particolare importanza il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni bilaterali con l'UE. Lo sviluppo di condizioni quadro e concorrenziali adeguate nell'economia digitale, lo sgravio amministrativo, l'agevolazione delle importazioni e il rispetto del freno all'indebitamento attraverso il programma di stabilizzazione 2017-2019 sono altri campi d'intervento determinanti.

Riforma III dell'imposizione delle imprese

Nella sessione estiva del 2016 il Parlamento ha approvato la legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese (RI imprese III)⁵. La RI imprese III intende sopprimere determinati regimi fiscali (società di domicilio, società miste, società holding, società principali e *Swiss Finance Branch*) che non sono conformi agli standard internazionali. È contemplata poi l'introduzione a livello cantonale di un patent box conforme agli standard. Inoltre i Cantoni devono poter prevedere maggiori deduzioni per le spese dell'attività di ricerca e sviluppo. A livello federale è prevista l'introduzione di un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla media con l'opzione che anche i Cantoni ne possano introdurre una simile, purché disciplinino anche l'importo e il metodo dell'imposizione parziale degli utili distribuiti. A titolo complementare i Cantoni possono prevedere riduzioni generali

⁴ Cfr. comunicato stampa:

<https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-62351.html>.

⁵ Cfr. comunicato stampa <https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/steuern/steuern-national/riforma-iii-dellimposizione-delle-imprese-ri-imprese-iii-.html>.

dell'imposta sull'utile. Contro la RI imprese III è stato lanciato un referendum. La votazione si svolgerà il 12 febbraio 2017. L'entrata in vigore della riforma è possibile al più presto al 1 gennaio 2019.

Le misure introdotte nel quadro della RI imprese III riguarderebbero anche le imprese operanti nel settore internazionale delle materie prime, che spesso beneficiano di uno statuto fiscale cantonale.

2.2 Trasparenza

Raccomandazione 3

Raccomandazione 3: *Il DFF dovrebbe analizzare, in collaborazione con la FINMA, l'eventuale bisogno d'intervento in relazione ai principi della IOSCO in materia di regolamentazione e vigilanza dei mercati dei derivati sulle materie prime e le conclusioni di tale esame dovrebbero confluire, nei limiti del possibile, nella revisione in corso nel settore dei derivati negoziati fuori borsa (derivati OTC). Le riforme dei mercati dei derivati OTC dovranno poi essere attuate in modo tale che le operazioni di copertura dei commercianti di materie prime siano ostacolate il meno possibile e che le imprese svizzere di materie prime non subiscano svantaggi economici rispetto alle imprese dell'UE o degli Stati Uniti.*

Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore la legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi)⁶ e l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi)⁷. Il momento a partire dal quale i diversi obblighi (obbligo di compensazione e di comunicazione) cominciano a esplicare i loro effetti dipende dai termini transitori stabiliti e dalle decisioni della FINMA (ad es. il riconoscimento delle relative infrastrutture del mercato finanziario).

Con la sua comunicazione sulla vigilanza 01/2016, a inizio luglio 2016 la FINMA ha prorogato il termine a partire dal quale si devono applicare le regole per lo scambio di garanzie fino all'entrata in vigore del corrispondente futuro obbligo nell'UE. In tal modo la FINMA mira ad armonizzare la decorrenza dei termini con quella dell'UE e quindi con i relativi standard internazionali. Attualmente non è ancora chiaro quando l'obbligo entrerà in vigore nell'UE. Tutte le parti interessate possono beneficiare di questa proroga e quindi anche le imprese che operano nel settore delle materie prime.

Al fine di tenere conto degli sviluppi in seno all'UE, il 29 giugno 2016 il Consiglio federale ha prorogato di un anno, ossia fino al 1° gennaio 2018, i termini transitori concessi alle infrastrutture del mercato finanziario per l'adempimento di diversi nuovi obblighi⁸. Questi termini transitori sono stati fissati in base alla data in cui – secondo la tabella di marcia iniziale della direttiva europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) – le prescrizioni corrispondenti avrebbero dovuto avere effetto in seno all'UE. In tal modo non solo si impedisce che le differenti regolamentazioni causino svantaggi alle imprese svizzere, ma consente altresì alla FINMA di tenere adeguatamente conto delle prescrizioni dell'UE nell'elaborazione delle sue disposizioni d'esecuzione. Inoltre, ai partecipanti al mercato viene concesso più tempo per adeguare i loro sistemi e processi alle nuove regole.

⁶ Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (RS 958.1).

⁷ Cfr. comunicato stampa https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-59647.html.

⁸ Cfr. comunicato stampa https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-62434.html.

Raccomandazione 4

Raccomandazione 4: *Il dispositivo di lotta contro i flussi finanziari illegali deve essere riveduto regolarmente e, se del caso, adeguato ai nuovi rischi, che possono scaturire anche da fondi acquisiti illegalmente nel quadro di operazioni su materie prime. Nell'ambito dell'attuale revisione per l'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI vengono proposte misure di potenziamento del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro che contribuiscono a evitare eventuali abusi anche nel settore delle materie prime.*

Lotta contro il riciclaggio di denaro

L'ultima parte delle misure avviate con la legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. La legge ha potenziato l'efficacia del dispositivo svizzero per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

Dalla fine del 2015 il rispetto delle norme del GAFI da parte della Svizzera è oggetto di una regolare procedura di revisione tra pari (*peer review*). Si tratta della quarta valutazione del GAFI, che si fonda in particolare sulle norme rivedute nel 2012. Contrariamente alla terza valutazione, l'accento non è più posto sulla conformità tecnica, bensì sull'efficacia delle misure avviate. Il rapporto di valutazione si pronuncia in particolare sulla comprensione delle autorità svizzere in merito ai rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nel nostro Paese e sulle misure adottate per affrontare i rischi individuati.

Il rapporto fornisce inoltre una panoramica sull'attuazione delle misure preventive nel settore finanziario e in altri settori, sulla trasparenza delle persone giuridiche e degli aventi economicamente diritto e sulla cooperazione internazionale della Svizzera. Nel quadro delle loro visite in Svizzera nei mesi di febbraio e marzo 2016, i valutatori hanno svolto colloqui approfonditi con le autorità locali e con rappresentanti del settore privato. All'assemblea plenaria del GAFI del 17–21 ottobre 2016 è stato trattato e approvato il rapporto di valutazione della Svizzera, che sarà pubblicato alla fine del 2016.

Rapporto sui flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo

Il 12 ottobre 2016 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto sui flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo (*illicit financial flows*; IFF)⁹. Il rapporto fornisce una panoramica sulle misure adottate per contrastare la circolazione transfrontaliera di capitali legata ad attività sleali e illecite, come il riciclaggio di denaro, la corruzione, la sottrazione d'imposta o – secondo la concezione più recente – l'evasione fiscale (pianificazioni fiscali aggressive). In relazione al settore delle materie prime occorre sottolineare in particolar modo le disposizioni più severe in materia di trasparenza. I flussi finanziari sleali e illeciti sono di rilevante entità e ostacolano lo sviluppo sostenibile. La comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di ricorrere a un approccio coordinato a livello internazionale per arginare tali flussi e ha reagito adottando numerose misure come l'emanazione di standard e raccomandazioni. La Svizzera sostiene le misure attuate a livello internazionale ed è disposta a collaborare attivamente anche in futuro nella ricerca di soluzioni.

Lotta alla corruzione

Il 12 maggio 2016 si è tenuto a Londra un vertice anticorruzione convocato e diretto personalmente dall'ex primo ministro britannico David Cameron. Oltre agli Stati del G20 sono stati invitati Paesi con comprovate competenze nella lotta alla corruzione e/o con la volontà politica di impegnarsi in tale ambito, tra cui anche la Svizzera (rappresentata dal consigliere federale Didier Burkhalter). Nel comunicato congiunto adottato in occasione del vertice, i Paesi

⁹ Si veda il comunicato stampa <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-64112.html>.

partecipanti hanno sottolineato come una maggiore trasparenza – soprattutto per quanto concerne gli aventi diritto dal punto di vista economico di società e altre entità giuridiche, compresi i trust – sia uno degli elementi fondamentali della lotta alla corruzione. Più trasparenza è stata tuttavia chiesta anche in ambito fiscale, nel settore degli acquisti pubblici, nello sport e nell'estrazione di materie prime. In riferimento al commercio di materie prime, non esplicitamente menzionato nel comunicato, la Svizzera, nella sua dichiarazione contenente gli impegni individuali del Paese (*country statement*), ha espresso la propria volontà di valutare insieme ad altri attori a livello internazionale le possibili soluzioni per elaborare standard globali in materia di trasparenza e resoconti. A tal fine, dopo il vertice anticorruzione la Gran Bretagna ha svolto i primi colloqui esplorativi informali con alcuni Paesi interessati, tra cui la Svizzera. Stati importanti nel commercio internazionale di materie prime come gli Stati Uniti o Singapore non hanno invece formulato, nei rispettivi *country statement*, dichiarazioni di questo tipo riguardo a un'eventuale intenzione di sviluppare standard globali in materia di trasparenza e resoconti nell'ambito del commercio di materie prime.

Blocco e restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone straniere politicamente esposte

La legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP) è stata approvata dal Parlamento nel dicembre del 2015¹⁰ e si applica ai casi in cui personalità di spicco all'estero si arricchiscono indebitamente appropriandosi di valori patrimoniali mediante atti di corruzione o altri crimini e trasferendoli su piazze finanziarie al di fuori del loro Stato di provenienza. La LVP disciplina il blocco, la confisca e la restituzione dei valori patrimoniali di potentati nei casi che non possono essere risolti conformemente alla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale.

La LVP prevede inoltre misure mirate per sostenere lo Stato di provenienza nei suoi sforzi volti a ottenere la restituzione di valori patrimoniali illeciti, in particolare fornendo consulenza giuridica o inviando esperti. La soluzione scelta consente di bloccare in via cautelare i valori patrimoniali per favorire un'eventuale assistenza giudiziaria. In caso di definitivo fallimento del procedimento di assistenza giudiziaria, il Consiglio federale può aprire il procedimento di confisca e restituzione previsto dalla LVP. La LVP e le relative ordinanze sono entrate in vigore il 1° luglio 2016. La Svizzera rafforza così il proprio quadro giuridico interno per disciplinare in modo completo la questione dei valori patrimoniali dei potentati fino alla loro restituzione.

Raccomandazione 5

Raccomandazione 5: *La Svizzera deve sostenere attivamente la discussione in seno all'OCSE sulle possibilità di contenimento dell'evasione fiscale ed esaminare l'attuazione dei risultati in Svizzera. È altresì importante che siano rispettati i principi giuridici fondamentali e garantite pari condizioni nella concorrenza fiscale e in materia di sussidi.*

L'11 settembre 2015 il Consiglio federale ha approvato tutti i rapporti finali del progetto BEPS. In tal modo la Svizzera si impegna ad attuare i risultati BEPS che riguardano standard minimi (scambio spontaneo di informazioni sui «ruling», scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, imposizione privilegiata dei redditi da beni immateriali, ecc.).

Per la Svizzera è importante che venga garantita la parità di condizioni (*level playing field*) su scala mondiale e che tutti i Paesi che si sono impegnati al riguardo attuino i risultati BEPS (standard minimi) in maniera uniforme e completa. Inoltre la Svizzera si adopera affinché i Paesi non membri dell'OCSE o del G20 partecipino all'*inclusive framework*. Per quanto concerne i risultati del progetto BEPS non emanati sotto forma di standard minimi, il Consiglio

¹⁰ FF 2015 7903

federale ha incaricato il DFF di analizzare l'adeguamento del regime svizzero di imposizione delle imprese alla luce degli sviluppi internazionali.

Raccomandazione 6

Raccomandazione 6: *Le iniziative del G20 volte ad aumentare la trasparenza sui prezzi e sui volumi nei mercati fisici delle materie prime vanno sostenute in sede multilaterale.*

Su invito della presidenza cinese, nel 2016 la Svizzera ha partecipato, per la seconda volta dopo il 2013, agli incontri dei ministri delle finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20 (*finance track*). Il *finance track* si occupa di questioni economiche, monetarie e finanziarie. La Svizzera ha preso parte attivamente ai relativi incontri preparatori e ai gruppi di lavoro. Dai lavori è emerso che al momento nel G20 i temi sulla trasparenza o sulla regolamentazione del settore delle materie prime non sono rilevanti. Al di fuori degli incontri sono però state discusse anche questioni energetiche, ad esempio in occasione di un incontro dei ministri dell'energia del G20 tenutosi a luglio del 2016, a cui la Svizzera non è stata invitata.

Tuttavia i temi principali sono stati il ruolo delle energie rinnovabili verso un futuro energetico più pulito, l'accesso all'energia, l'efficienza e la sicurezza dell'energia. Riguardo alla trasparenza del mercato si è semplicemente fatto riferimento a iniziative e principi guida esistenti, come la *Joint Organisations Data Initiative* (JODI) e ai principi guida dell'Organizzazione Internazionale delle commissioni di controllo sui valori mobiliari (IOSCO) sulle cosiddette *price reporting agencies* (PRA).

Raccomandazione 7

Raccomandazione 7: *La Svizzera deve rafforzare il suo impegno a sostegno della Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) e adoperarsi per aumentarne l'efficacia. In particolare deve sostenere le proposte di riforma della EITI in discussione attualmente. Esse riguardano tra l'altro la rendicontazione sugli afflussi di finanze a livello di progetti e sulle vendite delle società petrolifere nazionali a imprese commerciali (con sede anche in Svizzera). Con la dichiarazione dei contratti di estrazione conclusi tra governi e grandi società di materie prime si vuole inoltre promuovere la trasparenza contrattuale, nel rispetto delle informazioni commercialmente sensibili.*

Il 21 e 22 ottobre 2015 si è svolta a Berna, su invito della Svizzera, la 30^a riunione del consiglio di amministrazione dell'*Extractive Industry Transparency Initiative* (iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive, EITI). In quest'occasione la Svizzera e l'EITI hanno organizzato un convegno che ha riunito esperti di vari Governi, imprese e organizzazioni della società civile, allo scopo di approfondire il tema della trasparenza nel commercio delle materie prime. Tutti gli attori interessati erano concordi sulla necessità di creare maggiore trasparenza in questo settore, ma mancava un'unità di vedute su come realizzarla. L'EITI ha deciso di istituire un gruppo di lavoro misto per affrontare la questione e analizzare, tramite progetti pilota, in che modo promuovere la trasparenza nel commercio delle materie prime nell'ambito dell'EITI. La Svizzera partecipa attivamente a questo gruppo di lavoro e sostiene finanziariamente i progetti pilota.

Nel mese di febbraio 2016 si è svolta a Lima l'assemblea generale dell'EITI. I membri hanno eletto un nuovo presidente, l'ex primo ministro svedese Fredrik Reinfeldt, e un nuovo consiglio di amministrazione. Lo standard EITI è stato adeguato in modo da rendere obbligatoria, a partire dal 2020, la pubblicazione degli aventi diritto economici delle aziende estrattive nei Paesi che applicano l'EITI.

Attualmente 51 Paesi produttori di materie prime applicano a titolo volontario lo standard EITI, ossia tre in più rispetto all'ultimo resoconto, fra cui anche la Germania. L'Australia e i Paesi Bassi hanno annunciato che intendono applicarlo. Nel quadro della sua politica estera, la Svizzera ha sostenuto attivamente l'EITI per convincere altri Paesi ad applicare lo stan-

dard. Ha quindi affrontato sistematicamente la questione durante gli incontri con Governi di Paesi in via di sviluppo produttori di materie prime.

Nei prossimi mesi la Svizzera prevede di rinnovare il sostegno finanziario per il periodo dal 2017 al 2020. Dal mese di luglio 2017 rappresenterà per un anno un gruppo di voto comprendente la Commissione europea, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e l'Italia nel consiglio di amministrazione dell'EITI.

Raccomandazione 8

Raccomandazione 8: *Occorre chiarire l'impatto sul settore svizzero delle materie prime di un'eventuale introduzione di prescrizioni in materia di trasparenza – analogamente a quelle adottate dagli Stati Uniti e dall'UE – e valutare l'opportunità di elaborare un progetto da porre in consultazione. La Svizzera deve inoltre impegnarsi a livello internazionale a favore di uno standard globale che preveda, nei limiti del possibile, le stesse disposizioni chiare in materia di trasparenza per tutte le imprese estrattive.*

Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazione concernente la revisione del diritto della società anonima, che prevede l'introduzione di disposizioni in materia di trasparenza per le aziende estrattive in merito ai pagamenti effettuati a favore di enti statali; ha inoltre stabilito i punti principali del messaggio¹¹. Il progetto si ispira al diritto dell'UE e non prevede norme più severe. Le disposizioni sono state sistematicamente integrate nel diritto contabile. La regolamentazione sarà applicabile unicamente alle imprese che, per legge, sono tenute a procedere a una revisione ordinaria dei loro conti annuali e che sono attive nel settore dell'estrazione di materie prime (minerali, petrolio, gas naturale e sfruttamento del legno nelle foreste primarie). Questa misura riguarda quindi esclusivamente le grandi imprese e le imprese quotate in borsa.

Queste imprese dovranno pubblicare in una relazione online, i pagamenti a partire da 100 000 franchi per esercizio a favore di enti statali. È inoltre prevista l'introduzione di disposizioni penali che sanzionino l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti la pubblicazione di tale relazione. Nella seduta del 23 novembre 2016 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio volto a modernizzare il diritto della società anonima¹². Nella prima metà del 2017, il Parlamento avvierà le consultazioni per la revisione del diritto della società anonima.

A livello internazionale, e in particolare sui suoi mercati concorrenti, la Svizzera si impegna per estendere quanto più possibile l'attuazione. Negli Stati Uniti, il 27 giugno 2016, sono state pubblicate le disposizioni d'esecuzione corrispondenti del *Dodd Frank Act*, che impongono alle aziende estrattive di rendere pubblici, a partire da settembre 2017, i pagamenti a favore di enti governativi. Questa regolamentazione equivale all'obbligo di pubblicazione contenuto nella direttiva contabile dell'UE del 2013 e nella legge canadese del 2014 sulle misure di trasparenza nel settore estrattivo.

¹¹ Cfr. https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/aktuell/news/2015/ref_2015-12-04.html. La consultazione è durata dal 28.11.2014 al 15.03.2015 (cfr. <http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2014/2014-11-28.html>).

¹² Cfr. <http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2016/2016-11-232.html>.

Raccomandazione 9

Raccomandazione 9: La Svizzera deve continuare a impegnarsi a favore di iniziative multilaterali volte ad aumentare la trasparenza sui flussi di prodotti – come la *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas* – e ad attuarne gli standard. Con la «*Better Gold Initiative*», quest'anno deve inoltre avviare la prevista catena di creazione di valore per un oro estratto e commercializzato in modo equo e sostenibile. Anche una ripartizione della statistica svizzera del commercio di oro per Paese, raccomandabile in via di principio, aumenterebbe la trasparenza in questo settore. Il gruppo di lavoro istituito dal DFF dovrà elaborare proposte concrete sulla pubblicazione di statistiche.

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains

La Svizzera continua a sostenere, anche finanziariamente, l'attuazione della *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas* (guida dell'OCSE sull'obbligo di diligenza per le catene di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio). È quindi presente nel gruppo multilaterale (*Multistakeholder Group*) responsabile di pilotare questo processo dell'OCSE e può farvi valere i propri interessi. In occasione del 10° *Forum on Responsible Mineral Supply Chains*, svoltosi nel mese di maggio 2016 a Parigi, è stata confermata l'importanza della guida come principale strumento internazionale per una catena di valore responsabile in relazione ai minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio. È stato in particolare sottolineato che essa è applicabile a tutti i minerali a livello mondiale. La guida serve da base per il progetto di regolamentazione adottato dall'UE nel mese di giugno 2016 nel quadro di una dichiarazione politica che prevede una certificazione obbligatoria per gli importatori di determinati minerali provenienti da zone di conflitto¹³. È inoltre sempre più accreditata anche in Stati non membri dell'OCSE quali la Cina, l'India e la Colombia. Per facilitare l'attuazione da parte delle imprese, è prevista la realizzazione da parte dell'OCSE di un manuale sui rischi legati alla produzione e al commercio di risorse naturali. La SECO ha informato le imprese sulla guida in occasione di conferenze e incontri bilaterali, promuovendo in tal modo l'attuazione.

Better Gold Initiative

La *Better Gold Initiative* (BGI), lanciata nel 2013, ha permesso di creare una catena di valore per l'oro estratto in modo responsabile da piccoli giacimenti minerari in Perù. La BGI è un partenariato pubblico-privato tra la SECO e la *Swiss Better Gold Association*, una piattaforma che riunisce gli attori più importanti del mercato svizzero dell'oro (raffinerie, oreficerie, industria orologiera, istituti finanziari, ecc.). Dal 2013 è stata importata e commercializzata in Svizzera a un prezzo equo oltre una tonnellata di oro proveniente da miniere peruviane certificate. Con la ratifica e la trasposizione sul piano nazionale della Convenzione di Minamata sul mercurio la Svizzera sostiene indirettamente anche le attività della BGI.

La fase attuale si concluderà nel 2016. La seconda fase, che dovrà essere attuata dall'inizio del 2017, è attualmente in preparazione. In questa seconda fase si prevede di estendere l'iniziativa alla Colombia e alla Bolivia e di aumentare sensibilmente i quantitativi di oro negoziati ed estratti in modo responsabile da piccoli giacimenti.

¹³ Nel mese di giugno 2016 l'UE ha adottato, tramite una dichiarazione politica, un progetto di regolamentazione che prevede una certificazione obbligatoria per gli importatori di stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da zone di conflitto nonché un obbligo di informazione per le imprese che trasformano i minerali (cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2231_fr.htm).

Statistica del commercio dell'oro

La raccomandazione concernente la statistica del commercio dell'oro può essere considerata adempiuta¹⁴. Oltre a migliorare la trasparenza, la pubblicazione delle importazioni e delle esportazioni di oro, argento e monete ripartite per Paese ha permesso di armonizzare la pubblicazione della statistica del commercio estero con le norme internazionali in vigore. Le asimmetrie tra la statistica commerciale svizzera e quelle dei nostri partner commerciali sono così state notevolmente ridotte, se non altro dal lato delle importazioni.

International Resource Panel

La Svizzera segue con attenzione i lavori dell'*International Resource Panel* dell'UNEP¹⁵ in materia di *governance* nel settore delle materie prime. Ciò rientra nel suo impegno per il rafforzamento della responsabilità ecologica del settore delle materie prime a livello internazionale, previsto dal piano d'azione Economia verde del 2013 e dal suo ulteriore sviluppo dal 2016 al 2019¹⁶. Il *Panel*, inoltre, è stato invitato tramite una risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA) a redigere entro il 2019 dei rapporti sullo stato, le tendenze e le prospettive nell'utilizzo delle risorse naturali.

2.3 Responsabilità delle imprese e responsabilità dello Stato

Raccomandazione 10

Raccomandazione 10: *La Svizzera deve proseguire il suo impegno nell'ambito della promozione della gestione aziendale responsabile e intensificare il dialogo multilaterale del DFAE e del DEFR sulle linee guida dell'ONU per l'economia e i diritti dell'uomo. In adempimento del postulato von Graffenried «Una strategia Ruggie per la Svizzera» (12.3503)¹⁷ occorre fare il punto della situazione, identificare le lacune e definire le misure necessarie per attuare le linee guida dell'ONU. Nell'ambito di una gestione aziendale responsabile, le imprese svizzere devono rispettare obblighi di diligenza a livello di diritti dell'uomo e ambiente e adottare misure che minimizzino i rischi e contribuiscano a un'immagine positiva delle imprese e della piazza economica svizzera – in particolare negli Stati fragili. Essendo un'importante piazza per il commercio di materie prime, la Svizzera deve impegnarsi a favore della responsabilità d'impresa anche nell'ambito del commercio e non soltanto del settore particolarmente sensibile dell'estrazione.*

Dal luglio del 2015, il Piano d'azione nazionale concernente l'applicazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, ovvero la risposta al postulato 12.3503 «Una strategia Ruggie per la Svizzera», è stato completamente rielaborato ed è stata avviata la relativa procedura di consultazione con gli uffici interni alla Confederazione e le parti interessate esterne. L'obiettivo era soprattutto fare in modo che il Piano d'azione fosse il più possibile conforme alle raccomandazioni del Gruppo di lavoro dell'ONU su imprese e diritti umani e prendesse in considerazione le sfide che le PMI devono affrontare nell'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite. Il Piano d'azione nazionale sarà presumibilmente approvato dal Consiglio federale entro quest'anno.

¹⁴ Cfr. il secondo resoconto sull'attuazione delle raccomandazioni del rapporto di base sulle materie prime, pag. 12 (disponibile su <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/msg-id-58384.html>).

¹⁵ Cfr. www.unep.org/resourcepanel/

¹⁶ Cfr. <http://www.bafu.admin.ch/wirtschaft/15556/15557/15562/index.html?lang=it>

¹⁷ Cfr. parere del Consiglio federale al postulato 12.3503 von Graffenried: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123503.

La Svizzera ha portato avanti il proprio impegno a favore del rafforzamento e della diffusione dei «Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani» (Voluntary Principles, VP) nei Paesi in cui hanno sede imprese che operano nel settore delle materie prime. Lo scopo è promuovere l'attuazione dei Principi volontari sul posto e motivare questi Stati ad aderirvi. Soprattutto nella Repubblica democratica del Congo (RDC) e in Perù la Svizzera svolge un ruolo di primo piano nella diffusione dei Principi volontari e promuove il dialogo tra imprese minerarie, autorità e società civile sui diritti umani e sulle misure di sicurezza. Mediante conferenze, workshop e corsi di formazione, la Svizzera ha fatto conoscere i Principi volontari ai governi locali e nazionali, alle forze di sicurezza, alle imprese e alla società civile.

Da quando il gruppo Glencore ha aderito ai Principi volontari, la Svizzera segue e sostiene la loro attuazione da parte di quest'azienda, tra l'altro visitando i progetti minerari sul posto e promuovendo il dialogo tra l'impresa e la società civile. La Svizzera favorisce inoltre l'elaborazione di strumenti per l'attuazione pratica dei Principi volontari da parte delle imprese. In quanto membro del comitato direttivo dei «Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani», la Svizzera ha partecipato attivamente alle discussioni su una riforma della governance dell'iniziativa al fine di rafforzare la trasparenza e la responsabilità delle imprese e promuovere l'attuazione pratica dei Principi volontari.

Raccomandazione 11

Raccomandazione 11: *Un gruppo di lavoro deve elaborare, assieme a rappresentanti degli attori interessati (segnatamente i Cantoni, le ONG e le imprese), proposte di standard (compresi i meccanismi di attuazione) in materia di Corporate Social Responsibility per il commercio di materie prime. Sulla base di tali proposte dovrà essere esaminata la presentazione di iniziative e direttive internazionali, che tengano conto segnatamente anche delle ripercussioni ecologiche, in seno a organismi internazionali adeguati.*

I diversi interlocutori hanno convenuto di elaborare, in una prima fase, un'apposita direttiva (*guidance*) per l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani nel settore delle materie prime. Per il monitoraggio delle varie fasi di elaborazione è stato istituito un comitato consultivo composto da rappresentanti delle ONG, del settore privato, del DFAE e della SECO. L'*Institute for Business and Human Rights* sta completando una mappatura del settore e delle sfide specifiche che esso deve affrontare per garantire il rispetto dei diritti umani.

Su questa base sarà elaborata la direttiva per le imprese operanti nel settore del commercio delle materie prime, che dovrà comprendere anche raccomandazioni concrete sull'obbligo di diligenza nell'ambito dei diritti umani e sulla stesura di resoconti. La pubblicazione della direttiva è prevista per la prima metà del 2017.

Raccomandazione 12

Raccomandazione 12: *In base al rapporto di diritto comparato (postulato 12.3980) bisognerà esaminare se, alla luce del contesto internazionale, sia necessario intervenire nella legislazione svizzera.*

Il 28 maggio 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato 12.3980 «Rapporto di diritto comparato. Meccanismi di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente per le attività di imprese svizzere all'estero»¹⁸.

¹⁸ Cfr. anche la risposta del Consiglio federale al postulato 12.3980 della CPE-CN: http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123980..

Nel suo parere concernente la mozione 14.3671¹⁹ «Attuazione del rapporto di diritto comparato del Consiglio federale sulla responsabilità delle imprese in materia di diritti umani e ambiente», il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione poiché, a suo avviso, essa si spingeva oltre i limiti posti dalla pertinente normativa europea²⁰. Al contempo si è tuttavia detto disposto a elaborare un avamprogetto, da porre in consultazione, sull'obbligo di stilare un resoconto in merito a informazioni non finanziarie.

L'obiettivo è elaborare un avamprogetto che sia ispirato alla pertinente normativa europea e che non conduca a svantaggi per la piazza economica svizzera. I lavori per l'elaborazione di questo avamprogetto dovranno comunque essere ripresi in un secondo momento, quando si disporrà di maggiori informazioni sulle modalità d'attuazione previste dagli Stati membri dell'UE. La mozione 14.3671 è stata respinta dal Consiglio nazionale l'11 marzo 2015. In questo contesto va menzionata anche l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» del 30 marzo 2015. La raccolta delle firme per questa iniziativa è stata avviata il 21 aprile 2015 e, secondo i promotori, ne sono già state raccolte oltre 140 000²¹. L'iniziativa [sarà presumibilmente depositata entro quest'anno].

2.4 Politica dello sviluppo

Raccomandazione 13

Raccomandazione 13: *La Svizzera deve proseguire e approfondire in modo mirato il suo impegno bilaterale e globale nel settore della cooperazione allo sviluppo e con i Paesi dell'Est allo scopo di promuovere la good governance, segnatamente nell'ambito dei meccanismi di controllo democratico, del rafforzamento delle capacità statali nonché della gestione efficiente dei ricavi dell'estrazione di materie prime. Così facendo si rafforzano le capacità degli Stati estrattori di materie prime di prevenire rischi come il riciclaggio di denaro, la corruzione, la fuga di capitali o l'evasione fiscale.*

Iniziative mondiali e assi d'intervento prioritari

Visti i risultati positivi conseguiti, nel 2016 la Svizzera ha rinnovato il proprio sostegno al programma del Fondo monetario internazionale (FMI) dedicato alla gestione della ricchezza di risorse naturali (*Managing Natural Resource Wealth*) per una seconda fase. Il contributo della Svizzera ammonta a 7 milioni di franchi, per un budget totale di 30 milioni di dollari. Il programma offre un sostegno ai Paesi in via di sviluppo ricchi di materie prime per aiutarli a superare le sfide macroeconomiche tipiche dell'estrazione di queste materie. Fra i temi trattati vi sono il regime fiscale, la politica monetaria e le finanze pubbliche.

Dal mese di settembre 2015 la SECO sostiene il *Responsible Mining Index*, un indice che prevede valutazioni periodiche e indipendenti delle più grandi imprese minerarie mondiali nell'ottica della loro responsabilità economica, sociale ed ecologica. La pubblicazione delle valutazioni e delle buone pratiche incita le imprese minerarie a migliorare costantemente le loro pratiche commerciali. La prima pubblicazione del *Responsible Mining Index* è prevista per il secondo semestre del 2017.

Sul piano multilaterale la DSC si adopera a favore dell'elaborazione di direttive per la restituzione dei valori patrimoniali dei potentati (*good practices for asset return*) e, nei limiti del possibile, dell'inclusione di tali direttive nelle normative a livello internazionale conformemente alle disposizioni del piano d'azione di Addis Abeba (*Addis Abeba Action Agenda, AAAA*) e

¹⁹ Cfr. <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefft?AffairId=20143671>

²⁰ Direttiva 2014/95/UE
(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=IT>)

²¹ Cfr. comunicato stampa del 17 aprile 2016: <http://konzern-initiative.ch/oltre-140000-firme-per-maggiore-responsabilita-delle-multinazionali/?lang=it>

alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC). La DSC assiste inoltre i propri Paesi partner nella costruzione delle capacità necessarie per il recupero dei valori patrimoniali sottratti. A tale scopo ha continuato a fornire il proprio contributo all'*International Center for Asset Recovery* (ICAR) e nel dicembre del 2015 ha rinnovato per altri tre anni la collaborazione con la *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR). Sono stati mantenuti anche i partenariati con le organizzazioni *Transparency International* e *U4 – Anti Corruption Resource Center*, specializzate nella lotta contro la corruzione e caratterizzate da un orientamento internazionale.

In collaborazione con il Fondo nazionale svizzero, la DSC ha inoltre lanciato un bando per un programma di ricerca dal titolo *Natural resource governance for sustainable development*, incentrato su questioni riguardanti il commercio di materie prime, gli investimenti nelle risorse naturali e i flussi finanziari illegali e sleali (probabili finanziamenti disponibili: 3-4 mio. fr.)²².

Infine, nel quadro degli attuali partenariati della DSC (tra cui quello con il *Natural Resource Governance Institute*), sono stati approfonditi singoli aspetti legati al tema delle materie prime.

Iniziative regionali e bilaterali

In **Ghana** la SECO ha rinnovato il progetto di riforma fiscale per gli anni 2016-2022. Il progetto include una componente volta al rafforzamento delle capacità per l'imposizione fiscale del settore delle materie prime.

In **Perù** la SECO ha rinnovato il suo programma inteso a rafforzare l'amministrazione delle finanze pubbliche. Questo programma si concentra sul consolidamento della pianificazione del bilancio e delle entrate. Per il Perù si tratta di un aspetto particolarmente complesso a causa della volatilità del prezzo delle materie prime.

L'*hub* eurasiatico dell'ONG *Natural Resource Governance Institute* (NRGI), sostenuto dalla SECO, ha iniziato la propria attività a Istanbul. Il sostegno fornito ha permesso di svolgere diverse formazioni per migliorare le conoscenze dei membri del Governo e delle organizzazioni della società civile in materia di buona *governance* nel settore delle materie prime.

In Africa è stato organizzato, sotto l'egida del partenariato tra la SECO e la *Collaborative Africa Budget Reform Initiative* (iniziativa africana concertata sulla riforma del bilancio, CABRI), un seminario di dialogo politico sulla gestione delle entrate nel settore delle materie prime. In vista del seminario, CABRI aveva pubblicato un documento che presentava la sua posizione su questo tema. CABRI ha inoltre organizzato un corso di modellizzazione finanziaria che consente di testare i regimi fiscali attraverso la configurazione di diversi parametri per scegliere il regime fiscale più appropriato. Il corso si basa su un modello messo a punto e pubblicato dal FMI nel quadro del programma dedicato alla gestione delle risorse naturali.

Il progetto di sfruttamento minerario artigianale sostenibile (*Sustainable Artisanal Mining Project*, SAM) in **Mongolia** è uno dei programmi più longevi e più riusciti della DSC in questo campo. Con il progetto SAM è stato possibile contribuire in modo determinante alla formalizzazione e alla legalizzazione del settore dell'estrazione mineraria artigianale in Mongolia, fonte di reddito per oltre 35 000 persone nelle zone rurali. Oggi più di 7600 minatori attivi nel settore dello sfruttamento minerario artigianale sono raggruppati in 45 gruppi d'interesse autogestiti e vantano una lunga esperienza che è sempre più richiesta anche a livello internazionale. Nel 2015/2016 sono stati sviluppati e fondati l'*International Knowledge Hub* (IKH) e il

²² Bando del gennaio 2014 per il programma di ricerca del Fondo nazionale Svizzero: *Swiss Programme for Research on Global Issues for Development*

http://www.r4d.ch/SiteCollectionDocuments/r4d_Call_AddThematicCall.pdf

Mongolian Knowledge Hub per le miniere artigianali e su piccola scala (*Artisanal and Small Scale Mining, ASM*).

In **Mozambico** la DSC sostiene attori indipendenti non statali che, attraverso studi, analisi e dibattiti, contribuiscono a una maggiore trasparenza nel settore minerario. Le priorità per il 2016/2017 sono gli interventi riguardanti i costi politici, sociali ed economici della corruzione, le offerte formative per i parlamentari su questioni legate all'industria del gas naturale nonché le offerte di sostegno alla popolazione rurale nella tutela dei diritti territoriali di quest'ultima nei confronti dei grandi investitori e nella negoziazione di accordi equi con investitori esterni in caso di progetti agricoli e riguardanti l'estrazione di petrolio e gas.

In **Bolivia** la DSC ha ulteriormente consolidato il suo impegno nel settore minerario e rafforzato la collaborazione con l'autorità responsabile della registrazione e della sorveglianza di tutti gli attori commerciali operanti in questo campo (SENARECOM). Nel quadro di un progetto volto a garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche nelle regioni minerarie sono state fissate le priorità geografiche e avviate le relative attività istituzionali.

Per la regione **Africa occidentale di competenza della DSC** (quattro Paesi prioritari, ossia Niger, Mali, Burkina Faso e Ciad, più l'Unione economica e monetaria ovest-africana UEMOA), sulla base di pertinenti studi di riferimento è stata adottata una decisione di principio per l'avvio di un programma regionale a lungo termine riguardante la governance dello sfruttamento delle materie prime minerali e fossili.

2.5 Convenzioni per evitare la doppia imposizione e prezzi di trasferimento

Raccomandazione 14

Raccomandazione 14: *Conformemente alla politica attuata finora dal Consiglio federale dovrà essere presa in considerazione la conclusione di TIEA con Paesi in via di sviluppo, anche se in presenza di interessi economici e allo scopo di evitare la doppia imposizione è preferibile la conclusione di CDI. Le CDI e i TIEA esplicano tutti i loro effetti solo se il Paese partner dispone di capacità statali corrispondenti.*

Finora la Svizzera ha firmato accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (*Tax Information Exchange Agreement*; TIEA) con dieci Stati e Territori. Dopo i primi tre accordi con Jersey, Guernsey e Isola di Man sono entrati in vigore²³ quattro altri TIEA con Andorra, Groenlandia, San Marino e le Seychelles, applicabili dal 1° gennaio 2016. Oltre alle Seychelles, la Svizzera ha firmato un accordo anche con altri due Paesi in via di sviluppo (Grenada e Belize). Il Parlamento ha approvato i due TIEA il 17 giugno 2016. Inoltre, il 23 novembre 2015 la Svizzera ha firmato un accordo con il Brasile. Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'approvazione di questo TIEA il 23 marzo 2016 e lo ha sottoposto alle Camere federali per approvazione.

La Svizzera ha esteso la sua rete di accordi con i Paesi emergenti e in via di sviluppo anche sul fronte delle convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) contenenti una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE. Ad esempio, con Arabia Saudita, Bahrein, Ecuador, Kosovo, Kuwait, Sudafrica e Zambia sono stati parafati CDI o protocolli che modificano l'attuale CDI con uno scambio di informazioni conforme allo standard. La firma sarà apposta non appena possibile. Inoltre sono entrate in vigore le CDI con l'Argentina e l'Uzbekistan, applicabili dal 1° gennaio 2016.

²³ Gli accordi sono entrati in vigore alle date seguenti: 27.7.2015 (Andorra), 22.7.2015 (Groenlandia), 20.7.2015 (San Marino) e 10.8.2015 (Seychelles).

Nel mese di dicembre del 2015 l'Assemblea federale ha approvato la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa). La Convenzione, ratificata dalla Svizzera il 26 settembre 2016, entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. Con lo scambio di informazioni su domanda e lo scambio spontaneo di informazioni detta Convenzione mette a disposizione due strumenti per l'attuazione della raccomandazione 14. Lo scambio di informazioni su domanda tra Stati firmatari della convenzione costituisce una base giuridica (supplementare) per lo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE. In questo modo cresce notevolmente il gruppo di Stati con cui poter scambiare su domanda informazioni di natura fiscale²⁴. Anche lo scambio spontaneo di informazioni potrebbe rivelarsi uno strumento efficace per la raccolta delle informazioni. Questo tipo di trasmissione delle informazioni presuppone che le autorità fiscali si attivino di propria iniziativa quando scoprono informazioni potenzialmente interessanti per un altro Stato. Nel campo di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni rientrano anche le decisioni fiscali anticipate («ruling»).

Con l'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa, numerosi Paesi esportatori di materie prime che hanno relazioni con la Svizzera potranno scambiare informazioni su domanda conformi allo standard in materia fiscale oppure ottenere informazioni rilevanti in materia fiscale nel quadro dello scambio spontaneo di informazioni.

Infine, dal 22 ottobre 2014 al 5 febbraio 2015, il Consiglio federale ha svolto una procedura di consultazione relativa alla legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (avamprogetto LASSI). Il progetto posto in consultazione intende completare le misure già adottate dal Consiglio federale per estendere la rete svizzera di accordi che prevedono uno scambio di informazioni su domanda conforme allo standard. La portata dell'avamprogetto LASSI è al momento oggetto di una nuova valutazione a seguito dei più recenti sviluppi nel settore dello scambio di informazioni in materia fiscale, come l'imminente entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

2.6 Rischi per la reputazione

Raccomandazione 15

Raccomandazione 15: *È necessario continuare a seguire l'evoluzione del dibattito sia politico sia pubblico e mediatico in Svizzera e all'estero, allo scopo di identificare tempestivamente i possibili rischi per la reputazione o la piazza economica svizzera. Segnatamente le rappresentanze svizzere all'estero devono integrare maggiormente questo aspetto nella loro rendicontazione e contribuire all'approfondimento delle informazioni. Devono inoltre essere adottate misure per rafforzare la comunicazione sull'impegno della Svizzera allo scopo di tutelare l'integrità e la competitività del settore delle materie prime.*

Dal 2012 Presenza Svizzera pubblica un'analisi annuale dei media nazionali e internazionali, dove recensisce i contributi riguardanti il commercio di materie prime. Dal 2013 tiene conto anche del commercio dell'oro.

Nel 2015 è stata riscontrata nella stampa internazionale una diminuzione degli articoli dedicati al commercio di materie prime, sia in generale sia con riferimento alla Svizzera. Nell'anno in questione è stata prestata particolare attenzione al calo dei prezzi delle materie

²⁴ Con l'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dal 1° gennaio 2017 la Svizzera potrà scambiare informazioni conformemente allo standard con altri 37 Stati e Territori. Di questi, la Convenzione sull'assistenza amministrativa completa le CDI in vigore con 19 Stati. Con 18 Stati non esiste ancora un accordo fiscale bilaterale, per cui la Convenzione istituisce le prime basi giuridiche. Complessivamente, dal 1° gennaio 2017 la Svizzera disporrà delle basi giuridiche per scambiare informazioni in materia fiscale conformemente allo standard con 91 Stati (47 CDI esistenti conformi allo standard, 7 TIEA conformi allo standard e 37 altri Stati con cui è possibile scambiare informazioni in materia fiscale grazie alla Convenzione sull'assistenza amministrativa).

prime e alle conseguenti difficoltà economiche per le aziende operanti nel settore. A tale riguardo i media si sono concentrati soprattutto su Glencore. La quota degli articoli dedicati al commercio di materie prime in relazione a questioni ambientali, ai diritti umani o ad attività illegali è nettamente diminuita, tanto che nel 2015 ha rappresentato appena il 2 per cento dei contributi sul tema.

Per la prima volta dal 2011, nei media svizzeri è di nuovo diminuito il numero degli interventi relativi alle materie prime. La quota di articoli riguardanti le attività illegali o le questioni ambientali e dei diritti umani è tuttavia rimasta stabile. Nei più importanti media internazionali il commercio dell'oro ha suscitato un'attenzione minore rispetto all'anno precedente e i rimandi alla Svizzera e ad attività illegali sono stati meno numerosi. Anche i media svizzeri hanno riservato meno spazio al commercio dell'oro rispetto agli anni precedenti.

Il dialogo con le ambasciate su questioni riguardanti la responsabilità delle imprese nel campo dei diritti umani e sulle materie prime è proseguito. In diversi Paesi con una forte presenza dell'industria mineraria le ambasciate svizzere hanno promosso la discussione sui diritti umani nel settore delle materie prime mediante eventi pubblici come conferenze e seminari e fatto conoscere le iniziative multilaterali a cui la Svizzera partecipa in quest'ambito.

In Myanmar, ad esempio, il *Myanmar Centre for Responsible Business*, sostenuto dalla Svizzera, ha condotto valutazioni globali (*sector wide impact assessment*) delle ripercussioni del settore minerario, petrolifero e del gas nonché del settore delle tecnologie dell'informazione e del turismo sulla società e sul rispetto dei diritti umani.

La Svizzera sostiene inoltre i due progetti *Myanmar Foreign Investment Tracking Project* e *Iran Foreign Investment Tracking Project* del *Business and Human Rights Resource Centre*, che pubblica informazioni sugli investimenti di imprese estere nei Paesi in questione (Myanmar e Iran) e sul loro impegno nel campo dei diritti umani.

La Svizzera intrattiene contatti regolari con imprese minerarie svizzere nonché con ONG nazionali e internazionali e – ad esempio mediante visite a miniere situate in contesti ad alto rischio – osserva il modo in cui tali imprese si assumono la loro responsabilità in materia di diritti umani. Inoltre, in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate a livello nazionale, tra cui festival del cinema, tavole rotonde o seminari, la Svizzera illustra al grande pubblico le sue aspettative per quanto concerne la responsabilità delle imprese nel campo dei diritti umani e il loro impegno in questo settore.

2.7 Dialogo con attori esterni alla Confederazione e piattaforma interdipartimentale sulle materie prime

Raccomandazioni 16 e 17

Raccomandazione 16: *I dipartimenti competenti devono mantenere e approfondire i contatti sia con i Cantoni sia con il settore (imprese e associazioni) e con le ONG al fine di esplorare opportunità e rischi e discutere congiuntamente dei possibili approcci risolutivi.*

Raccomandazione 17: *La piattaforma interdipartimentale dedicata alle materie prime deve essere mantenuta per assicurare e concentrare il flusso di informazioni in seno all'Amministrazione federale, l'individuazione precoce degli sviluppi nazionali e internazionali in materia e coordinare il dialogo sia con i Cantoni sia con il settore (imprese e associazioni) e con le ONG.*

Secondo le parti in causa, da quando è stato pubblicato il rapporto di base sulle materie prime il dialogo tra l'Amministrazione federale e i vari gruppi d'interesse è stato ulteriormente consolidato e sensibilmente migliorato. È quanto emerso anche dalla terza e dalla quarta tavola rotonda sulle materie prime, organizzate a febbraio e novembre 2016 su invito della Segreteria di Stato del DFAE, della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

(SFI) e della SECO. Durante questi incontri con i rappresentanti dei Cantoni, delle imprese, delle associazioni e delle ONG sono state discusse in particolare questioni concernenti la regolamentazione, la trasparenza e i diritti umani. In futuro saranno organizzate altre tavole rotonde per continuare a discutere di questi temi e per affrontarne altri, come ad esempio quello ambientale.

Al fine di promuovere le conoscenze e l'impatto dello sfruttamento e del commercio delle materie prime, un gruppo di istituti universitari svizzeri, con il sostegno della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e sotto l'egida dell'Accademia svizzera delle scienze tecniche, ha redatto due documenti di discussione e ha organizzato un incontro per aprire un dibattito.

La piattaforma interdipartimentale sulle materie prime continuerà a essere gestita all'interno dell'Amministrazione federale. Gli uffici interessati dal settore delle materie prime (attualmente AFD, DSC, fedpol, FINMA, SECO, Segreteria di Stato/Direzione politica DFAE, SFI, UFAM, UFE, UFG) si incontrano diverse volte all'anno, sotto la direzione alternata della SFI, della SECO e della Segreteria di Stato del DFAE, per condividere informazioni e fare il punto della situazione.